



COMUNE DI COPPARO

Via Roma 28 • 44034 Copparo (Ferrara)
tel. 0532 864511 • fax 0532 864660



COMUNE DI RIVA DEL PO
ISTITUITO DAL 01.01.2019

Via 2 Febbraio, 23 -44033 Riva del Po-loc. Berra
Sede distaccata: Piazza Libertà, 1 – 44030 Riva del Po- loc. Ro



SETTORE TRIBUTI/ENTRATE UNICO ASSOCIATO

tel. 0532 864610 • fax 0532 864615 • ematteucci@comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

COMUNE DI COPPARO
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 18/06/2020

INDICE

Articolo 1 Finalità del regolamento

Articolo 2 Solleciti di pagamento

Articolo 3 Predisposizione liste di carico e condizione sui crediti e di ruolo

Articolo 4 Rateazione del pagamento

Articolo 5 Sospensione della riscossione

Articolo 6 Azioni cautelari ed esecutive

Articolo 7 Somme di modesto ammontare

Articolo 8 Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite

Articolo 9 Norme finali

Articolo 10 Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività successive alle procedure di pagamento volontario concernenti la gestione dei crediti comunali di qualsiasi natura, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale, emessi a decorrere dal 1^a gennaio 2020.
- 2) La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa:
 - a. sia con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta in proprio dall'Ente o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97;
 - b. sia tramite Ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 per il tramite dell'Agente della Riscossione nazionale AdER – Agenzia Entrate Riscossione;
 - c. sia con altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge.

Art. 2 - Solleciti di pagamento

- 1) Per rendere più tempestivo il recupero del credito, preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva, prima di affidare il carico al soggetto che procederà alla riscossione, gli uffici competenti valutano l'opportunità di effettuare azioni di riscossione pre-coattive sollecitando i pagamenti non effettuati mediante richieste/avvisi bonari, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
- 2) Al fine di agevolare la riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive, tenendo conto del tempo trascorso dalla notifica dell'atto iniziale, dei tempi di prescrizione del credito, l'Ente può procedere al sollecito con posta ordinaria, raccomandata anche digitale, PEC o sollecito telefonico.

Art. 3 - Predisposizione liste di carico e condizione sui crediti e di ruolo

- 1) Il Settore Tributi-Entrate preposto alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, attesa l'acquisizione di efficacia di titolo esecutivo per gli avvisi di accertamento relativi ai tributi e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, affida nel termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, la riscossione delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata di liste di carico/ruolo.
- 2) Nelle liste di carico o di ruolo vengono incluse, con separati articoli distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dagli utenti o debitori con specificazione delle somme in conto capitale e per interessi maturati alla data di formazione della lista o del ruolo, se dovuti.
- 3) Gli elenchi trasmessi devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili. Il funzionario responsabile si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa acquisizione della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.

- 4) Le liste di carico o di ruolo devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:
- a. degli atti di accertamento aventi efficacia esecutiva emessi per le entrate tributarie;
 - b. degli avvisi/atti di liquidazione aventi efficacia esecutiva emessi per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;
 - c. degli atti di riscossione aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato.
- 5) Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente inseriti gli estremi della notifica dell'accertamento, dell'avviso/atto al contribuente.

Art. 4 - Rateazione del pagamento

- 1) La rateizzazione delle somme dovute e poste in riscossione forzata resta in capo all'ente beneficiario, anche per le somme affidate a Agenzia Entrate Riscossione AdER, compete al funzionario responsabile del Settore Tributi, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, concedere una rateizzazione delle somme dovute a titolo di **riscossione forzata**, a tal fine si definisce

situazione di obiettiva difficoltà:

tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari
- altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa
- altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito accertato;

si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito:

- per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda;

lo stato di disagio si rileva con le seguenti situazioni:

se persona fisica o ditta individuale

- anziano con più di 70 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo
- disoccupato iscritto al collocamento
- lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione
- inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente
- disabile con invalidità non inferiore al 75%
- soggetto in cura presso comunità terapeutica
- soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal comune;

a dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- certificato ISEE
- certificazione mobilità/cassa integrazione
- certificato disoccupazione
- altra documentazione idonea a comprovare lo stato di disagio

se società o enti con personalità giuridica

Società o enti in momentanea difficoltà economica con indice di liquidità inferiore a uno

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento

- prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa

Indice di liquidità: è l'indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche. Nell'ambito delle rateizzazioni afferenti somme poste in riscossione forzata (piani concedibili fino a un massimo di 42 rate), se l'importo complessivo da rateizzare è superiore a 60 mila euro, le società attestano lo stato di difficoltà economica e, di conseguenza, accedono al beneficio della rateizzazione quando il valore dell'indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico patrimoniale dell'azienda, è inferiore a 1. Il calcolo dell'indice di liquidità e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere alla dilazione.

Indice alfa: è un parametro che viene utilizzato per determinare il numero delle rate concedibili alle imprese in caso di dilazioni su riscossione forzata (piani concedibili fino a un massimo di 42 rate), quando l'importo complessivo da rateizzare è superiore a 60 mila euro.

- visura camerale aggiornata

- altra documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica

- 2) Il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e prima dell'inizio delle procedure esecutive;
- 3) La rateizzazione viene così modulata:
presentazione istanza di rateizzazione al Settore Tributi-Entrate, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio;
fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
da euro 200,01 a euro 600,00 fino a tre rate mensili;
da euro 600,01 a euro 3000,00 da tre a dieci rate mensili;
da euro 3000,01 a euro 5000,00 da dieci a venti rate mensili;
da euro 5000,01 a euro 20000,00 da venti e trentasei rate mensili;
per gli importi superiori a euro 20000,01 da trentasette e fino a un massimo di quarantadue rate mensili. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 4) Il funzionario responsabile del settore tributi/entrate esamina l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente/utente, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.
- 5) A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.
- 6) In caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
 - l debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
 - il carico non può più essere rateizzato.

- 7) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili.

Art. 5 - Sospensione della riscossione

- 1) Il contribuente può presentare una dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, indirizzata al funzionario responsabile ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 602/1973; al ricevimento della dichiarazione il funzionario responsabile arresta immediatamente tutte le procedure messe in atto.
- 2) Quest'ultimo, nei successivi sessanta giorni, oltre alla comunicazione al debitore, emetterà il provvedimento di sospensione o sgravio, affinché la riscossione coattiva sia, rispettivamente ulteriormente sospesa o annullata, oppure avvertirlo dell'inidoneità della dichiarazione presentata a mantenere sospesa la riscossione, in modo tale che quest'ultima sia ripresa.
- 3) In caso di mancato invio da parte dell'Ente della comunicazione al contribuente e dei conseguenti provvedimenti nel termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui sopra, le somme indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto e si intendono automaticamente disкарicate.

Art. 6 - Azioni cautelari ed esecutive

- 1) Il soggetto legittimato alla riscossione sulla base dei titoli esecutivi affidati procede a termine delle disposizioni dettate dalla legge 160/2019 art. 1, commi da 791 e segg. ad avviare le azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista a tutela dell'ente creditore;
- 2) Compete al soggetto legittimato alla riscossione, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, avviare la procedura di espropriazione forzata.

Art. 7 - Somme di modesto ammontare

- 1) Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori a 15,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in futuri atti esecutivi, salva prescrizione.

Art. 8 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite

- 1) I rimborsi delle somme poste in riscossione coatta, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore a 15,00 euro.

Art. 9 - Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2020.